



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA

*n. 1/2023 r.p.u.*

Il Giudice Designato

vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII depositata da GIANNONE GIANLUCA tramite l'OCC incaricato in persona del Gestore della Crisi avv. Francesco Chita;

esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano ex art. 70 co. 1 CCII;

ritenuto di riservare alla fase di omologa la trattazione della questione relativa alla possibilità o meno per la persona fisica che al momento della domanda agisce per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale di proporre un piano di ristrutturazione ex art 67 CCII di debiti derivanti, in misura significativa o prevalente, dalla cessata attività di impresa, anche alla luce della più recente giurisprudenza (v. da ultimo Cass. 26/07/2023 n. 13299/23), nonché dei chiarimenti forniti dall'OCC con la relazione integrativa depositata in data 06/04/2023 in ottemperanza al provvedimento del G.D. del 15/03/2023;

### **P.Q.M.**

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano e del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Matera, [www.tribunale.matera.it](http://www.tribunale.matera.it);

ASSEGNA ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

AVVERTE i creditori che devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo



posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie; segnala che i tutti i termini che precedono non sono soggetti a sospensione feriale (v. art. 9 CCII);

AVVERTE il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

DISPONE che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Matera, 25 agosto 2023

Il Giudice designato

*Got dr.ssa Anna Zaccaria*

